

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

- Verbale di conciliazione -

Nella causa n. 6748/2017 R.G., Giudice Dott.ssa Sonia Salvatori, udienza del 07/12/2017, promossa da CSA Regioni Autonomie Locali Coordinamento Provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Filocamo e dall'Avv. Claudia Quartarone

ricorrente

C O N T R O

Comune di Nichelino, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Michieletto nonché dal Dirigente dott. Mario Costantino, giusta procura speciale in atti;

resistente

oggetto: procedimento ex art 28 L. 300/1970 (condotta antisindacale)

\* \* \* \* \*

PREMESSO

- che il comune di Nichelino, in data 08/08/2017, pubblicava presso l'albo pretorio la determinazione n. 550 del 31/07/2017, avente ad oggetto "assistenza postazioni di lavoro per il periodo dal 01/06/2017 al 31/05/2020 - approvazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, DUVRI";
- che il C.S.A. Regioni Autonomie Locali Coordinamento Provinciale, ha proposto immediato ricorso al Giudice del Lavoro ravvisando una condotta antisindacale nell'omessa consultazione, in occasione dell'approvazione del documento, dei Rappresentanti dei Lavoratori

per la Sicurezza;

- che all'udienza del 14/11/2017, il Giudice, Dott.ssa Sonia Salvatori, ha sollecitato le Parti al raggiungimento di un accordo di carattere conciliativo;
- che le parti accogliendo detto sollecito,

DICHIARANO

di conciliare e transigere la controversia tra loro pendente, nei termini ed alle condizioni seguenti:

- 1 . il Ricorrente rinuncia al ricorso introduttivo e, nel merito, a tutti i diritti ed alle pretese con lo stesso azionate nei confronti del comune di Nichelino;
- 2 . il Comune accetta la rinunzia sopra formulata;
- 3 . il Comune ha proceduto in data 17 novembre e 23 novembre 2017 alla consultazione degli R.L.S. in merito allo schema di D.U.V.R.I. in argomento;
- 4 . il Comune provvederà, entro il termine del 06/12/2017, alla pubblicazione sul proprio sito del presente verbale conciliativo per la durata di giorni trenta;
- 5 . il Comune si impegna a corrispondere a titolo di indennizzo per spese legali, alla Parte Sindacale (quale soggetto “debole” della controversia) l'importo di Euro 1.500,00= oltre accessori di legge direttamente a favore degli avvocati Antonio Filocamo e Claudia Quartarone;
- 6 . le Parti dichiarano e convengono espressamente che, eseguite tutte le obbligazioni previste dal presente verbale, nulla avranno a pretendere

reciprocamente l'una dall'altra, con riferimento alle questioni dedotte nel giudizio in epigrafe;

7 . le ulteriori spese legali tra le parti si intendono reciprocamente compensate;

8 . sottoscrivono il presente verbale anche i difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale disposta dalla LPF.

LCS

- COMUNE DI NICHELINO

Dott. Mario Costantino

Avv. U. Bilella



C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI

Coordinamento Provinciale di Torino

Il legale rappresentante pro-tempore

---

Avv. \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_